

La Cassazione riscrive la disciplina della NASpI: la decadenza dell'art. 11, d.lgs. n. 22/2015 opera anche per le attività di lavoro autonomo pregresse

di M. Motroni - 23 Gennaio 2024

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame (n. 846 del 2024) interviene in modo assai incisivo in materia di NASpI, affermando che la mancata comunicazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento di una attività autonoma o di impresa, è causa di decadenza dal beneficio di legge anche nel caso in cui la predetta attività sia stata intrapresa prima del periodo di percezione dell'indennità.

Con una motivazione sorprendente la Corte di Cassazione ritiene che – pur avendo previsto uno specifico onere informativo a carico dell'interessato *«che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale intraprenda»* (art. 10, d.lgs. n. 22/2015), fissando peraltro un termine decorrente dalla data di *«inizio di un'attività lavorativa»* (art. 23) – il legislatore avrebbe inteso estendere l'operatività della decadenza anche ai soggetti che già titolari di partita IVA in epoca antecedente alla concessione dell'indennità che omettano di comunicare all'INPS i redditi che egli preveda di ricavare da detta attività, come detto già intrapresa ed avviata (e ragionevolmente nota anche all'INPS al momento della istruttoria). Ciò che rilevarebbe ai fini della decadenza dalla NASpI, infatti, sarebbe *«... il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa»* mentre resterebbe del tutto ininfluenza la data di avvio dell'attività (da cui però, come detto, il legislatore fa significativamente decorrere i termini informativi dell'art. 10). La Corte di Cassazione aggiunge pure che una tale lettura non si pone in contrasto con l'art. 14 delle preleggi (che come noto prevede il divieto di interpretazione analogica delle leggi eccezionali o che introducono precetti penali), in quanto sarebbe logico *«... intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di NASpI»*.

Nessuna lacuna e nessuna analogia, dunque, ma solo una normale interpretazione del senso proprio delle parole utilizzate dal legislatore.

L'interpretazione fatta propria dall'Inps (v. anche Circ. Inps n. 94/2015) ed oggi accolta dalla Corte di Cassazione sembra invero costituire una forzatura del dettato legislativo che, a parere di chi scrive, è molto chiaro nel ricollegare la decadenza nei soli casi in cui il percettore si renda responsabile di un'omessa comunicazione rispetto ad una attività di lavoro autonomo o di impresa avviata *durante* il periodo di percezione della NASpI, e non *prima*.

La *ratio* di una tale previsione, peraltro, sembra(va) assai chiara: al momento della presentazione della domanda di NASpI, l'INPS avvia un procedimento istruttorio nel corso del quale può benissimo verificare l'esistenza di pregresse attività lavorative autonome o di impresa del beneficiario; questo controllo, ovviamente, non può esser compiuto (almeno non così agevolmente) per le attività intraprese *dopo* la concessione della NASpI, ed è per questo che il legislatore aveva circoscritto l'ambito di operatività della decadenza ai soli casi di «*inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo*», come previsto in modo cristallino dall'art. 11 co. 1 lett. c) del d.lgs. 22/2015.

Va detto, peraltro, che – ai sensi dello stesso art. 10 – con la comunicazione di avvio di una nuova attività il percettore è tenuto esclusivamente a comunicare i redditi che egli presume di poter ricavare dalla nuova attività, mentre l'INPS può sempre provvedere al ricalcolo d'ufficio dell'indennità al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato. La sanzione della decadenza, pertanto, appare anche ingiustificata e sproporzionata sul piano sostanziale, tenuto conto del fatto che l'INPS, effettuando gli opportuni controlli, può sempre verificare l'effettivo ammontare dei redditi percepiti dal beneficiario della NASpI e rimodulare di conseguenza anche l'importo dell'indennità (nel caso di specie, tra l'altro, la comunicazione relativa ai redditi presunti era stata pure effettuata, seppur in ritardo rispetto al termine di legge). Inoltre, la stessa Inps ha in diverse occasioni escluso l'operare della decadenza a fronte di violazioni meramente procedurali analoghe a quelle affrontate in sentenza, come ad esempio in caso di mancata comunicazione dei redditi presunti per attività già svolte (e comunicate) nell'anno precedente (v. messaggio Inps n. 790/2023).

Matteo Motroni, avvocato in Milano

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 9 gennaio 2024, n. 846](#)